

DIPARTIMENTI DI SANITÀ PUBBLICA Il Direttore

Decisione Numero 882 del 21/04/2020

Oggetto: "Azienda Agricola Ovomontano" Via Campodollo 5 Varana di Serramazzoni P. IVA 015848660363 - Indennizzo a seguito dell'abbattimento obbligatorio di animali infetti e distruzione di prodotti, ai sensi della legge n. 218/88 e s.m.i.

## IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI SANITA' PUBBLICA

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 206 del 17-2-2016 e s.m.i. concernente le funzioni proprie e delegate ad ogni Servizio ed in particolare il punto 4 dell'allegato 6.4 "compiti e poteri specifici del Direttore del Dipartimento di Sanità Pubblica" che attribuisce al Direttore del Dipartimento di Sanità pubblica la competenza alla adozione delle decisioni relative a "Corresponsione delle indennità per l'abbattimento di capi di bestiame"

PRESO ATTO che il "Piano nazionale per le emergenze di tipo epidemico" del Ministero per la Salute e trasmesso alle Regioni con nota del 22/12/2014, assegna alle Unità Competenti Locali/Servizi veterinari AUSL, in fase di emergenza, specifiche funzioni relative alla gestione dei focolai epidemici (abbattimento, smaltimento carcasse e disinfezione dell'allevamento), nonché la formulazione della proposta per la definizione dei necessari provvedimenti amministrativi da parte dell'autorità competente e in particolare l'avvio dell'istruttoria relativa alla domanda di indennizzo a favore dell'allevatore;

CONSIDERATO che la Legge n. 218/88, ed in particolare l'art. 2 prevede che, nei casi in cui il Ministro della Salute abbia disposto per talune malattie che animali infetti o sospetti d'infezione o di contaminazione siano abbattuti ed eventualmente distrutti, al proprietario è concessa un'indennità pari al 100% del valore di mercato degli stessi, calcolato secondo le modalità del Decreto del Ministero della Sanità n. 298/89 e che per la distruzione di prodotti, mezzi e attrezzature venga corrisposta un'indennità pari all'80% del valore di mercato degli stessi;

DATO ATTO che per tali indennità il Ministro del tesoro assegna direttamente alle regioni, su proposta del Ministro della sanità, le somme destinate al pagamento delle indennità di abbattimento in relazione agli abbattimenti effettuati o preventivati dalle regioni interessate e che le regioni provvedono direttamente, entro sessanta giorni dall'abbattimento, a liquidare agli allevatori le indennità ad essi spettanti;

PRESO ATTO che con Delibera di Giunta Regionale n° 1946 del 19/11/2018 ad oggetto: "Indennizzo a seguito dell'abbattimento obbligatorio degli animali infetti e distruzione di eventuali prodotti, ai sensi della Legge n. 218/88 e s.m.i. – "Delega alle Aziende USL della fase di pagamento" la Regione Emilia Romagna delega al pagamento a titolo di rimborso degli indennizzi di cui alla legge 2 giugno 1988, n. 218 per conto della Regione medesima, le Aziende USL competenti per territorio;

PRESO ATTO della nota 602622 del 18-7-2019 della Regione Emilia Romagna "Indicazioni operative per le nuove procedure di indennizzo in seguito ad abbattimento obbligatorio di animali infetti e distruzioni di eventuali prodotti in ottemperanza a quanto disposto dalla DGR1946/2018";

VISTA la nota nº 0102305/19 del 16-12-2019 con la quale il titolare della Ditta Azienda Agricola Ovomontano societa' semplice di Marchetti & c. di Serramazzoni richiede il rimborso della somma dovuta a titolo di indennizzo di cui alla Legge 218/1988 in seguito all'abbattimento di "galline ovaiole" poste a sequestro con ordinanza del Sindaco n° 13 del 28-3-2019 in quanto riscontrate positive alla Salmonella Enteritidis;

ACQUISITO tramite DURC ON LINE l'attestazione di regolarità contributiva nonché dal Ministero dell'Interno l'attestazione che a carico della Azienda Agricola Ovomontano societa' semplice di Marchetti & c. e dei relativi soggetti di cui all'art.85 del d.lgs. 159/2011 non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art.67 del d.lgs. 159/2011 (antimafia);

VISTO l'atto n. 4918 del 15-4-2020 con il quale il Sindaco del Comune di Serramazzoni attesta l'invio alla macellazione controllata di tutti gli animali presenti nel capannone n°3 dell'allevamento avicolo della Società Ovomontano e che le uova prodotte dagli stessi animali sono state in parte distrutte e in parte sottoposte al trattamento termico;

PRESO ATTO che con nota 236666 del 19-3-2020 il Direttore del Servizio Prevenzione collettiva e Sanità Pubblica della Regione Emilia Romagna ha validato la proposta di atto sindacale di determinazione dell'importo dell'indenizzo;

VISTO l'atto n°4919 del 15-4-2020 con il quale il Sindaco di Serramazzoni determina in € 27.325,60 comprensivi di compensazione IVA, l'indennità da corrispondere alla Società Ovomontano Società semplice di Marchetti & c (codice aziendale 042MO070), con sede legale a Serramazzoni (MO) in via Campodolio n°5 Varana C.F./P.IVA 01584860363, per n° 68484 uova inviate al trattamento termico e n° 9460 galline macellate in vincolo sanitario, in quanto provenienti dal capannone n° 3 risultato infetto da Salmonella Enteritidis;

ACCERTATO che la spesa complessiva di euro 27.325,60 (ventisettemilatrecentoventicinque/60), derivante dal presente atto, dovrà essere successivamente rendicontata alla Regione Emilia Romagna per il previsto rimborso;

CONSIDERATO che le Aziende USL devono provvedere successivamente alla operazione di pagamento ad inviare al Servizio Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica di questa Regione, specifica comunicazione dell'avvenuto pagamento di ciascun indennizzo;

## DECIDE

Per le motivazioni esposte in premessa e che si intendono qui integralmente riportate:

- di provvedere alla liquidazione della somma complessiva di euro 27.325,60 (ventisettemilatrecentoventicinque/60) in favore della Azienda Agricola OVOMONTANO di Marchetti e c.s.s. Via Campodollo 5 Varana di Serramazzoni P. IVA 015848660363, a titolo di indennizzo ai sensi di quanto esposto in premessa;
- 2) di imputare la spesa di euro 27.325,60 (ventisettemilatrecentoventicinque/60), derivante dal presente atto, al budget assegnato al Dipartimento di Sanità Pubblica per l'anno 2020, iscrivendola al fattore produttivo 611515, c.e. "indennità di abbattimento animali infetti" 502150, centro di costo 30150 del bilancio di previsione 2020;
- 3) di prevedere il rimborso da parte della Regione Emilia Romagna della spesa sopra indicata da iscrivere al conto di ricavo 300010 "contributi da regione extrafondo vincolati":
- 4) di trasmettere copia del presente atto al Servizio Segreteria Generale, al Servizio Economico Finanziario nonché al Servizio Veterinario;
- 5) si precisa che il responsabile del procedimento secondo quanto previsto dalla L. 241/90 e s.m.i. è il dott. Agazzani Marco Direttore Amministrativo del Dipartimento di Sanità Pubblica.

Davide Ferrari (firmato digitalmente)